

COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL COMUNE DI LEVICO TERME

Entrato in vigore il 30 novembre 2007

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 di data 16.11.2007

* * * * *

Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive del Comune di Levico Terme

Art. 1

Finalità e struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- i criteri per la destinazione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- le modalità di autorizzazione e di legittimazione all'uso degli stessi da parte di utenti singoli, collettivi o comunque organizzati;
- le modalità di pagamento delle tariffe;
- gli obblighi e le responsabilità del soggetto autorizzato e/o legittimato nei confronti dell'ente proprietario, dell'ente gestore e di terzi;
- le modalità di accesso, di utilizzo degli impianti e delle attrezzature.

2. Del presente Regolamento sono parte integrante e sostanziale l'allegato A), che contiene le norme particolari per l'utilizzo delle palestre, l'allegato B), che contiene le norme particolari per l'utilizzo della piscina e l'allegato C), che individua i criteri di assegnazione degli spazi.

Art. 2

Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono gestiti in proprio o mediante affidamento a terzi con le modalità previste dalla legge, privilegiando le forme di gestione più razionali, economiche ed efficienti in funzione della tipologia delle strutture.

2. Il Centro Sportivo di Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa, costituito da una piscina coperta, una palestra, un bar e dai relativi impianti, servizi ed attrezzature, è di norma oggetto di affidamento a terzi. Il soggetto affidatario è tenuto a gestire il Centro secondo le norme e criteri contenuti nel presente regolamento e nel contratto di servizio che dovrà essere con esso concluso ai sensi di legge.

Art. 3

Disponibilità degli impianti per lo svolgimento dei campionati

1. L'ente gestore provvederà ad assicurare, nei limiti delle proprie disponibilità di impianti, il regolare svolgimento di tutti i campionati delle varie discipline sportive.

Art. 4

Termini e modalità di deposito delle istanze di utilizzo degli impianti

1. Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i termini stabiliti annualmente dall'ente gestore e devono essere compilate su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dallo stesso ente. I suddetti termini saranno resi pubblici.

2. Le richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con la disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.

Art. 5

Soggetti ed utilizzi autorizzabili e/o legittimabili

1. L'ente gestore degli impianti sportivi li concede in uso:

- alle Federazioni sportive affiliate al Coni;
- agli Enti di promozione sportiva;
- alle associazioni sportive, alle società sportive, ai gruppi sportivi, alle loro sezioni, affiliati ai soggetti ed enti di cui ai primi due alinea del presente comma;
- ai comitati, alle fondazioni, alle associazioni, alle società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, per le sole attività di cui al comma 2 del presente articolo;
- al Comune di Levico Terme per le attività di cui al comma 2 del presente articolo;
- ad altri soggetti pubblici di volta in volta autorizzati in relazione alla funzione e/o alla richiesta presentata.

2. Gli impianti sportivi sono dati in uso al fine di rendere un servizio sociale e promozionale consistente in una o più delle seguenti attività sportive: agonistiche, formative, ricreative e amatoriali.

3. Negli impianti viene riservata priorità ad iniziative promosse da soggetti collettivi che svolgono attività sportive dilettantistiche e/o per attività che, benché remunerative, non abbiano scopo di lucro.

4. L'uso degli impianti deve essere compatibile con la struttura dell'impianto sportivo e deve consentire un razionale utilizzo del complesso dei beni immobili.
5. Previa verifica dei requisiti soggettivi del responsabile del soggetto richiedente, l'ente gestore provvede a redigere, in autonomia e secondo ulteriori criteri logico sistematici determinati annualmente dalla Giunta Comunale, il calendario delle assegnazioni.
6. L'ente gestore può disporre, ove necessario, l'assegnazione occasionale di impianti.
7. Il soggetto autorizzato e/o legittimato all'uso non può cedere l'autorizzazione ad altro soggetto, né ad altra sezione dal medesimo costituita.

Art. 6

Presupposto per l'autorizzazione e/o la legittimazione all'uso

1. L'autorizzazione e/o il titolo legittimante presuppongono l'identificazione del responsabile dello svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

Art. 7

Utilizzi richiesti da Istituti scolastici

1. L'ente gestore, acquisito il consenso del Comune, e compatibilmente con la disponibilità ed agibilità degli impianti sportivi di qualsiasi tipo, accorda l'autorizzazione e/o legittimazione anche ad Istituti scolastici per l'espletamento di attività sportive durante l'anno scolastico.

Art. 8

Modifica, sospensione e revoca del titolo legittimante l'uso

1. L'ente gestore ha la facoltà di modificare, sospendere, ivi compresi periodi, giorni e orari di utilizzo assentiti, o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso, nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'impianto.
2. L'ente gestore, dietro autorizzazione del Comune, ha altresì la facoltà di modificare, sospendere o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni.

Art. 9

Corrispettivo del rapporto

1. Per l'uso degli impianti sportivi all'ente gestore è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe stabilite.

Art.10

Responsabilità dei soggetti autorizzati all'utilizzo delle strutture

1. Durante l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale, i soggetti autorizzati assumono la qualità di custodi degli stessi e responsabili delle attività ivi svolte, sollevando il Comune da ogni reclamo, pretesa o richiesta di risarcimento per danni che siano derivati a persone o cose in conseguenza dell'uso degli impianti ed a causa dello svolgimento delle attività stesse.
2. Nello svolgimento delle attività, i soggetti responsabili sono tenuti ad adottare ogni precauzione atta ad evitare danni a persone o cose in relazione alla tipologia di attività svolta.
3. Nel caso in cui i soggetti autorizzati rilevino impedimenti o inconvenienti che possano causare pericolo dovuti allo stato degli immobili e/o delle attrezzature, hanno l'obbligo di sospendere immediatamente ogni attività e di segnalare senza ritardo al Comune quanto rilevato.
4. I soggetti di cui al comma 1. sono ugualmente responsabili per danni provocati agli impianti ed alle loro attrezzature e servizi da parte degli utenti, degli atleti e del pubblico presente a manifestazioni dagli stessi organizzate, nonché dalle squadre ospiti.
5. Ogni autorizzazione e titolo legittimante all'uso sarà revocato in caso di mancato risanamento e ripristino dei danni causati.

Art. 11

Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti è consentito nel numero massimo stabilito dall'ente gestore, anche in conformità alle normative e alle direttive riguardanti la sicurezza degli impianti medesimi.
2. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dei regolamenti di settore allegati al presente Regolamento e comunque a prestare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature prescritte per ciascuna disciplina sportiva, comunque compatibili con l'impianto e a non espletare attività che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.

Art. 12

Persone autorizzate all'ingresso negli impianti

1. Possono accedere agli impianti sportivi ed ai servizi annessi solo gli utenti che ne abbiano autorizzazione o diversa legittimazione.
2. Gli iscritti ai corsi, gli atleti ed i dirigenti dei soggetti autorizzati e/o legittimati che hanno ottenuto l'uso dell'impianto dovranno, su richiesta del personale di servizio sull'impianto, essere in grado di dimostrare di appartenere al soggetto titolare autorizzato e/o legittimato.

Art. 13

Ingresso e permanenza negli impianti

1. L'ingresso e la permanenza nell'impianto ad utenza collettiva non viene comunque consentito, indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e dunque anche in costanza di titolo legittimante:
 - a) agli atleti od iscritti dei soggetti autorizzati e/o legittimati non accompagnati da un dirigente od allenatore;
 - b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico.

Art. 14

Responsabilità di vigilanza

1. Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti all'impianto, sono direttamente responsabili della disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi.

Art. 15

Ingresso ai campi di gioco, alle pertinenze e agli spogliatoi

1. L'ingresso ai campi di gioco, alle pertinenze e agli spogliatoi durante lo svolgimento delle normali attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

Art. 16

Allontanamento d'autorità dagli impianti

1. L'ente gestore ha facoltà di vietare l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga un contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine o comprometta il normale funzionamento degli impianti stessi.

Art. 17

Agibilità degli impianti

1. L'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive è consentito nei soli impianti dichiarati agibili dalla Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per gli usi, alle condizioni e nelle misure stabilite dal verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione.

Art. 18

Divieto d'accesso agli animali

1. Non è consentita l'introduzione di animali di qualsiasi specie negli impianti sportivi e nei servizi annessi, salvo motivata deroga.

Art. 19

Vendite al dettaglio all'interno degli impianti

1. Le concessione dei servizi di bar, il noleggio di attrezzatura e di altri servizi non espressamente indicati nel presente Regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberati dal Comune.
2. Non è consentita la rivendita di tabacchi.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme del codice

civile ed alle altre norme legislative e regolamentari in vigore.

Art.21
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i seguenti regolamenti comunali:

“Regolamento per l’uso delle palestre scolastiche di proprietà comunale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.56/5 del 07.06.1996;

“Regolamento per la gestione e l’uso del Centro Sportivo Comunale di Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28/7 del 08.04.1998.

* * * * *

ALLEGATO A)

Norme per l'utilizzo delle palestre

Art. 1

Destinazione d'uso palestre scolastiche

1. Le palestre scolastiche di proprietà del Comune mantengono la preminente destinazione d'uso per le attività della scuola, fatta salva la possibilità di utilizzo delle stesse al di fuori degli orari di utilizzo da parte della scuola, previa autorizzazione.

Art. 2

Responsabile dell'attività

1. In ogni occasione di utilizzo delle palestre di proprietà comunale deve essere possibile identificare un responsabile per lo svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

Art. 3

Espletamento servizio di pulizia e custodia

1. I fruitori delle palestre provvedono alla custodia e alla pulizia degli impianti o direttamente o affidando il servizio di custodia e pulizia a società o cooperative erogatrici di servizi.

Art. 4

Modalità deposito istanze d'uso delle palestre

1. Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i termini stabiliti annualmente, e devono essere compilate su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dallo stesso.

2. Altre richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima del previsto utilizzo. Dette richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.

3. Dette domande devono contenere:

- la denominazione o generalità del soggetto richiedente;
- l'indicazione della struttura richiesta e la descrizione dell'attività che si intende svolgere;
- l'indicazione del giorno o dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura;
- il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
- la dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possano derivare a persone o cose esonerando la competente Autorità scolastica e l'Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- per le manifestazioni aperte al pubblico, la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso del pubblico.

Art. 5

Copertura del costo e individuazione delle tariffe

1. L'autorizzazione all'uso e/o altro titolo legittimante delle strutture viene rilasciata previo versamento di una quota concorso spese per riscaldamento, illuminazione, vigilanza degli edifici e degli impianti ed attrezzature annessi.

2. Viene stabilita la misura delle tariffe a carico del concessionario prevedendo, ove necessario:

- a) una tariffa da applicarsi alle Società ed Associazioni sportive affiliate alle rispettive Federazioni del CONI o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le loro attività federali, per tornei e/o amatoriali, con esclusione delle manifestazioni di cui alla lettera d);
- b) una tariffa per lo svolgimento di attività sportiva avente carattere saltuario di tipo promozionale e/o amatoriale;
- c) diverse tariffe per tipologie di corsi di ginnastica;
- d) una tariffa per manifestazioni, tornei ed altre iniziative sportive aventi caratteristiche di particolare peculiarità e spettacolarità. La tariffa va conteggiata per ogni singola giornata o frazione e viene differenziata in relazione al periodo di utilizzo.

Art. 6

Numero di atleti

1. La concessione delle palestre è subordinata al fatto che le Società, i Gruppi spontanei, i Sodalizi abbiano un numero di atleti frequentanti gli allenamenti numericamente giustificabile in rapporto alla disciplina praticata.

Art. 7

Norme comportamentali per gli utenti e il personale addetto

1. Nell'utilizzo delle strutture debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
- segnalazione immediata al Comune ed all'Istituto scolastico di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
- stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;
- divieto di fumare;
- rispetto assoluto degli orari fissati;
- sollecito versamento delle tariffe previste;
- comunicazione al Comune del mancato utilizzo dell'impianto.

2. L'inosservanza può comportare la revoca della concessione.

Art. 8

Tempi di utilizzo per attività non agonistica

1. Durante l'utilizzo delle palestre per allenamenti: i concessionari potranno accedere ai locali di servizio della palestra, quando questi sono disponibili ed in numero sufficiente.

2. Ove mancasse la necessaria disponibilità di servizi il comportamento delle Società dovrà comunque tendere a non causare reciproci intralci.

Art. 9

Accesso alle palestre

1. L'accesso alla palestra è consentito alle sole persone autorizzate che indossino calzature idonee a svolgere l'attività ginnico-sportiva ed appositamente calzate all'interno degli spogliatoi.

2. Non è consentito accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all'esterno anche se queste sono regolamentari.

Art. 10

Destinazione d'uso delle strutture

1. E' fatto divieto di introdurre ed usare in palestra attrezzi, come pure eseguire esercizi od attività sportiva, che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e che possano causare danni alle sue infrastrutture.

Art. 11

Cura delle pertinenze sportive

1. Gli attrezzi e le attrezzature usate dal concessionario devono essere dallo stesso riposte nello stesso locale ed ordine nei quali sono stati prelevati.

* * * * *

ALLEGATO B)

Regolamento per l'utilizzo della piscina comunale

Art. 1

Apertura e accesso all'impianto natatorio

1. La piscina è aperta al pubblico, nonché alle attività sportive di tipo agonistico, sociale e formativo organizzate da gruppi sportivi, associazioni, enti, istituti scolastici, centri estivi, cooperative od altri organismi, secondo il calendario e l'orario stabiliti e nel rispetto della destinazione d'utilizzo.
2. Gli orari di apertura e chiusura sono esposti al pubblico.
3. Le attività organizzate da gruppi sportivi, associazioni, enti, istituti scolastici, centri estivi, cooperative od altri organismi si svolgono sotto il controllo e la vigilanza degli organizzatori. I medesimi soggetti organizzatori si assumono la responsabilità, anche ai sensi degli artt. 2048 e 2049 del codice civile, per i danni subiti o cagionati a terzi dai frequentatori delle piscine e delle attività dagli stessi soggetti organizzate e gestite.
4. Ai fini del presente Regolamento, per bagnante si intende il cliente che entra in acqua, mentre per frequentatore si intende il cliente, l'accompagnatore o il personale di servizio che accede all'impianto.

Art. 2

Accesso dei minori all'impianto natatorio.

1. I minori di anni 12 debbono essere accompagnati dal genitore
2. L'ente gestore ha la facoltà di allontanare e far uscire dall'impianto natatorio i minori di anni 12 non accompagnati dal genitore o da persona adulta affidataria.

Art. 3

Biglietto o abbonamento d'ingresso

1. Le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti di ingresso sono deliberati dal Comune.
2. L'uso della tessera consegnata all'atto dell'acquisto del biglietto o dell'abbonamento di ingresso:
 - è subordinato al pagamento della tariffa d'ingresso;
 - dà diritto alla fruizione del servizio nei limiti e alle condizioni stabilite per la tariffa d'ingresso applicabile al servizio acquistato;
 - determina l'accettazione del Regolamento relativo alle modalità di utilizzo delle strutture sportive, nonché delle norme comportamentali vigenti per gli impianti sportivi;
 - ha la validità determinata con le suddette tariffe o quella diversamente indicata sullo stesso.
3. La tessera:
 - è personale e non è cedibile;
 - deve essere utilizzata ad ogni ingresso.
4. In caso di smarrimento o furto, il titolare della tessera deve darne tempestiva comunicazione all'ente gestore e richiedere l'emissione di una nuova.
5. La proroga della durata degli abbonamenti può essere concessa solo in casi di documentati impedimenti del titolare della tessera.
6. In caso di chiusura anticipata di tutte le vasche dell'impianto disposta dall'ente gestore, il titolare della tessera può richiedere il rimborso dell'ingresso solo nel caso in cui la permanenza in vasca sia inferiore a 45 minuti.

Art. 4

Deposito e custodia dei beni e dei valori dei frequentatori

1. Gli indumenti ed effetti personali devono essere depositati negli appositi armadietti. Indipendentemente dal sistema di chiusura degli armadietti, il frequentatore deve verificare che l'armadietto usato sia chiuso con l'apposita serratura durante tutta la permanenza nell'impianto.
2. Gli armadietti sono a rotazione e non personali. La chiave o altro sistema equivalente di chiusura degli armadietti deve essere conservata e custodita a cura del frequentatore.

Art. 5

Cura nell'utilizzo dell'impianto

1. Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto devono essere usati con ogni riguardo, conservati nel massimo ordine collaborando alla migliore fruizione di tutti gli utenti del servizio.

2. Eventuali danni accertati alle attrezzature ed al materiale saranno posti a carico dei responsabili.

Art. 6

Norme comportamentali generali

1. Nell'intero impianto, zona coperta e zona scoperta, è vietato:
 - fumare in tutti gli ambienti e nelle zone esterne di pertinenza;
 - correre;
 - introdurre animali;
 - fare uso di dispositivi audiovisivi che rechino disturbo agli altri utenti;
 - versare nelle vasche qualsiasi liquido o gettarvi oggetti;
 - assumere comportamenti che possano arrecare pericolo, danno o disturbo a sé e agli altri.
2. E' fatto obbligo in tutto l'impianto di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti differenziati di qualsiasi genere.
4. I frequentatori e i bagnanti debbono rispettare le norme comportamentali previste dalle disposizioni vigenti sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, nonché per il rispetto delle zone a piedi nudi e a piedi calzati. Nel caso in cui il frequentatore sia sprovvisto di calzature idonee per la zona a piedi nudi, il medesimo dovrà calzare appositi soprascarpe.

Art. 7

Norme comportamentali per la zona spogliatoi e bagni

1. Nelle zone comuni e aperte, i frequentatori e i bagnanti non possono circolare o sostare nudi.
2. Per svestirsi e rivestirsi, i bagnanti e i frequentatori devono servirsi degli appositi spogliatoi.
3. Le cabine sono a rotazione.

Art. 8

Accesso alla zona vasche

1. I frequentatori e i bagnanti accedono alla zona vasche sempre e solo attraverso l'obbligatorio presidio di bonifica. I bagnanti accedono altresì alla zona vasche dopo essersi fatta la doccia.
2. Nella zona vasche e nei percorsi a piedi nudi, i frequentatori e i bagnanti debbono circolare sempre con sandali o ciabatte di gomma o di plastica. Nel caso in cui il frequentatore sia sprovvisto di calzature idonee per la zona a piedi nudi, il medesimo dovrà calzare appositi soprascarpe.

Art. 9

Norme comportamentali in vasca

1. E' vietato l'ingresso in vasca con tuffi dal bordo vasca o dai blocchi di partenza che possano arrecare pericolo, danno o disturbo a sé e ai bagnanti in relazione alle caratteristiche tecniche della vasca e alle condizioni di affollamento dell'impianto.
2. Per i bagnanti in vasca:
 - è obbligatorio l'uso della cuffia;
 - non è ammesso l'uso degli occhiali da vista o da sole se non con lenti infrangibili;
 - è vietato immergersi in acqua se una o più parti del corpo sono asperse di oli, creme, saponi di qualsiasi tipo;
 - è vietato sputare, urinare, defecare, detergere qualsiasi ferita;
 - è raccomandato l'uso degli occhialini per chi porta lenti a contatto;
 - nelle corsie i bagnanti sono tenuti a nuotare in senso antiorario, ovvero tenendo la destra, per evitare contatti con altri nuotatori che possano arrecare molestie o infortuni a sé o a terzi.
3. I bagnanti non possono occupare gli spazi acqua riservati agli atleti ed ai corsi di nuoto regolarmente autorizzati. Gli atleti e i corsisti di attività autorizzate a soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento non possono occupare gli spazi acqua riservati al bagno libero o ad altri soggetti autorizzati.
4. E' vietato introdurre nelle vasche e fare uso di attrezzature per il nuoto subacqueo quali maschere, palette, pinne od oggetti contundenti od ingombranti, salva diversa autorizzazione da parte dell'ente gestore e fatta salva la pratica di discipline natatorie agonistiche autorizzate per le quali sia richiesto l'uso di queste attrezzature.

Art. 10

Corsi e lezioni di nuoto

1. I corsi o le lezioni di nuoto, anche private, debbono essere autorizzati dall'ente gestore che assegna i rispettivi spazi acqua.

Art. 11

Chiusura dell'impianto natatorio

1. I bagnanti e i frequentatori, sia singoli che iscritti a attività organizzate e autorizzate a soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento, devono uscire dalla vasca quindici minuti prima della chiusura.
2. All'orario di chiusura dell'impianto, tutti i bagnanti e i frequentatori debbono trovarsi al di fuori dell'edificio.

Art. 12

Rispetto del regolamento e compiti del personale addetto

1. I frequentatori e i bagnanti della piscina sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni ed a quelle che potranno essere impartite dall'ente gestore o dal personale di sorveglianza.
2. Al fine di salvaguardare il diritto degli utenti alla sicurezza personale e garantire una serena permanenza nella struttura, l'ente gestore, tramite il personale assistente bagnante o cassiere, ha la facoltà di rifiutare l'ingresso o di espellere coloro che presentino lesioni cutanee o ferite ovvero che assumano atteggiamenti non consoni o pericolosi. Ha altresì la facoltà di espellere coloro che turbano l'ordine pubblico con risse, schiamazzi o giochi pericolosi od altre manifestazioni che nuocciono al buon andamento dell'impianto.

* * * * *

ALLEGATO C)

Criteria di assegnazione degli spazi

I criteri generali che si applicano per l'assegnazione degli spazi sono i seguenti:

- ottimizzazione utilizzo struttura
- assegnazione storica conoscibile
- preferenza ad attività stagionali rispetto a quelle di periodo limitato
- promozione attività giovanili
- prevalenza alle società operanti sul territorio comunale

L'ordine di priorità dei soggetti autorizzabili è il seguente:

- federazioni sportive affiliate al CONI
- enti di promozione sportiva
- associazioni – società e gruppi sportivi affiliati a federazioni o enti
- comitati – fondazioni – società cooperative – enti privati per attività di promozione sportiva
- Comune di Levico Terme per attività di promozione sportiva
- soggetti pubblici

I soggetti autorizzabili sono quelli con inesistenza di morosità o pendenze economiche.

Il tipo attività ha il seguente ordine di priorità:

- agonistica
- formativa
- ricreativa
- amatoriale
- attività sportive dilettantistiche e/o per attività non a scopo di lucro

IMPIANTI	ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA punteggio	ATTIVITA' SALUTISTICA RICREATIVA punteggio
SPECIALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA	20	20
TERRITORIALITÀ	20	20
RAPPORTO NUMERO UTENTI / DIMENSIONE STRUTTURA	15	25
UTILIZZO EFFETTIVO DELL'IMPIANTO	10	10
TIPOLOGIA CAMPIONATO	10	-
PERCENTUALE DI ATTIVITÀ GIOVANILE SVOLTA	15	15

PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI	5	5
CRITERIO STORICO	5	5
COMPORAMENTI SCORRETTI	-10	-10

DESCRIZIONE DEI CRITERI LOGICO SISTEMATICI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

SPECIALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA: il punteggio totale viene assegnato alle società che richiedono il turno di allenamento per lo svolgimento di una disciplina per la quale la struttura è specializzata con attrezzatura e omologazioni specifiche.

TIPOLOGIA DI CAMPIONATO: il punteggio totale viene assegnato comparativamente alla società che richiede il turno per l'attività della squadra che partecipa al campionato di categoria superiore. Nel caso di concomitanti attività agonistiche o di contrastanti esigenze tra associazioni sarà data di norma la precedenza all'attività agonisticamente e tecnicamente più rilevante.

PERCENTUALE DI ATTIVITÀ GIOVANILE SVOLTA: il punteggio totale viene assegnato comparativamente alla società che ha la maggior percentuale di attività al suo interno rivolta al settore giovanile. Tale dato viene verificato con le relative federazioni di appartenenza.

PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI: il punteggio totale viene assegnato alla società che durante la precedente stagione sportiva non ha avuto ritardi nei pagamenti delle fatture emesse per l'utilizzo degli impianti.

CRITERIO STORICO: il punteggio viene assegnato alle società che utilizzano l'impianto da almeno tre anni.

TERRITORIALITÀ: il punteggio totale viene assegnato in base alla corrispondenza del luogo dove ha sede la società.

RAPPORTO N. UTENTI / DIMENSIONI STRUTTURA: il punteggio totale viene assegnato alla società che, in rapporto alle dimensioni della struttura, ne sfrutta in modo migliore l'occupazione con più partecipanti all'attività.

UTILIZZO EFFETTIVO DELL'IMPIANTO: il punteggio totale viene assegnato alla società che ha mantenuto il turno di allenamento durante tutta la precedente stagione agonistica senza disdette. Il punteggio non viene assegnato anche nel caso in cui le società, durante la precedente stagione sportiva, abbiano più volte lasciato libero il turno di allenamento senza darne comunicazione.

COMPORAMENTI SCORRETTI: il punteggio viene detratto alla società che durante la stagione precedente ha arrecato danni a cose o persone o ha tenuto comportamenti scorretti contestati in modo scritto.

PROFILI DA VALUTARSI IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

PROFILI OGGETTIVI

I principi guida seguiti nell'assegnazione degli spazi sono i seguenti:

- ottimizzazione utilizzo struttura;
- preferenza sulla base della medesima presenza storica conoscibile;
- preferenza ad attività stagionali rispetto a quelle di periodo limitato;
- promozione attività giovanili;
- prevalenza alle società operanti sul territorio comunale.

OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO STRUTTURA: nella redazione del planning di utilizzo annuale della struttura i turni di attività sono programmati senza soluzione di continuità con proposte all'Utente modificative degli orari richiesti e con una soluzione ad "incastro" in modo da non lasciare spazi inutilizzati.

PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI: è riservata priorità alle attività rivolte a ragazzi .

ASSEGNAZIONE STORICA CONOSCIBILE: rispetto alle richieste di nuove società, viene data precedenza alle richieste di società che da più anni operano negli impianti.

PREFERENZA AD ATTIVITÀ STAGIONALI RISPETTO A QUELLE DI PERIODO LIMITATO: viene data precedenza alle richieste di società che utilizzano il turno di allenamento per tutta la stagione agonistica (indicativamente da settembre a maggio) rispetto a chi le utilizza per periodi limitati.

PREVALENZA ALLE SOCIETÀ OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE: la priorità viene data alle società con sede legale nel comune di Levico Terme.

PROFILI SOGGETTIVI

L'ordine di priorità dei soggetti autorizzabili è il seguente:

1. federazioni sportive affiliate al CONI;
2. enti di promozione sportiva;
3. associazioni sportive dilettantistiche – società di capitali o cooperative dilettantistiche – affiliati a federazioni del CONI o enti di promozione sportiva - associazioni - comitati – fondazioni - onlus – circoli – società cooperative – soggetti di diritto privato per attività di promozione sportiva;
4. Comune di Levico Terme per attività di promozione sportiva;
5. Amministrazioni e Enti pubblici;
6. altro.

PROFILI FUNZIONALI

Il tipo attività è valutato con il seguente ordine di priorità:

1. agonistica e avviamento allo sport
2. formativa
3. ricreativa / amatoriale
4. altro (attività a scopo di lucro, religioso).

* * * * *